



## IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo” ed in particolare l’art. 7 che, al fine di vigilare sulla tutela del benessere animale e perseguire una migliore convivenza con la collettività umana, istituisce il “Garante regionale dei diritti degli animali”, nominato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente “Salute, servizi sociali e sanitari” dell’Assemblea Regionale Siciliana, tra persone di nota indipendenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela degli animali;
- VISTI i comma 3, 4 e 5 dell’art. 7 della legge regionale 15/2022 sopra citata, i quali prevedono che il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta, che per l’esercizio delle funzioni attribuite si avvale del personale dell’amministrazione regionale, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche, individuato con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Garante stesso e che l’incarico è svolto a titolo gratuito, fatti salvi rimborsi per spese di viaggi, vitto e alloggio secondo le modalità stabilite nello stesso comma 5;

- VISTO altresì l'art. 8 della legge regionale 15/2022 "Funzioni del Garante regionale dei diritti degli animali" ed in particolare il comma 3, il quale dispone che il Garante predispone, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nella Regione e la trasmette al Presidente della Regione ed alla Commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- VISTA la nota prot. 13383 del 29 giugno 2023, con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione nel comunicare l'intendimento del Presidente di designare il Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, quale Garante dei diritti degli animali, ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale 19/1997 attestandone i requisiti previsti dalla legislazione vigente per ricoprire l'incarico;
- VISTA la nota presidenziale prot. 27325 del 7 luglio 2023, con la quale, relativamente alla nomina del Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, quale Garante regionale dei diritti degli animali, si è proceduto a richiedere il parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S.;
- VISTA la nota n. 001-0001147 dell'11 luglio 2023, con la quale la Vice Segreteria Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana - Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa ha comunicato l'assegnazione alla VI<sup>a</sup> Commissione legislativa dell'A.R.S., della richiesta di parere di cui sopra;
- VISTA la nota n. 001-0004351 del 2 agosto 2023, con la quale la Vice Segreteria Generale dell'Assemblea regionale Siciliana ha comunicato che la VI Commissione legislativa dell'A.R.S. nella seduta n. 32 dell'1 agosto 2023 ha espresso parere favorevole sulla nomina del Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, quale Garante regionale dei diritti degli animali;
- RITENUTO pertanto di potere procedere alla suddetta nomina;

*D E C R E T A*

*ART.1*

1. Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, il Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe è nominato Garante regionale dei diritti degli animali.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una sola volta.
3. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spese di viaggi, vitto e alloggio relativi all'esercizio delle funzioni svolte, per un importo massimo annuo di euro 30.000.

ART. 2

Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Garante si avvale di personale dell'amministrazione regionale, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, da individuarsi con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta del Garante medesimo.

ART. 3

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della salute, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 31 AGO. 2023

Il Presidente

*Firmato:* SCHIFANI